



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

Milano, 16/03/2006

Prot. n. 2150

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ACCADEMIA (150 ore):

Premessa:

Il presente Regolamento è stato deliberato il 16 marzo 2006 dal Consiglio di Amministrazione di questa Accademia nella seduta consiliare n. 3, dalla cui data entra in vigore.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D.P.C.M. 30 aprile 1997, disciplina l'assegnazione agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Accademia.
2. Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della Legge n. 341/90, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
4. Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, contemporaneamente aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l'anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio né del Contributo Straordinario Universitario, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito.
5. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico nello stesso anno accademico.
6. L'Amministrazione curerà che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con le attività di studio dello studente.
7. L'orario giornaliero non deve, di norma, superare le tre ore.
8. Il corrispettivo è esente da imposte.

Articolo 2 – Risorse finanziarie

1. L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del bilancio accademico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente appositi stanziamenti, l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola, il monte ore totale.

Articolo 3 – Forme di collaborazione

1. Salvo quanto previsto all'art. 12 II c. del presente Regolamento, ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di 150 ore.
2. I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Articolo 4 – Determinazione e pubblicazione delle collaborazioni attivabili

1. Allo scopo di individuare le effettive necessità, ogni anno l'Amministrazione redige all'interno dell'apposito bando di concorso un elenco delle esigenze di collaborazione, con l'indicazione delle prestazioni oggetto delle stesse.
2. I suddetti elenchi sono resi pubblici mediante pubblicazione del bando nelle bacheche e sul sito internet ufficiale dell'Accademia.

Articolo 5 – Requisiti per l'ammissione

1. Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti che allo scadere dei termini per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti precisati nel bando.
2. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio ISU, secondo relativa graduatoria, ovvero abbiano diritto alla riduzione della contribuzione accademica.



3. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Criteri per la formazione della graduatoria

1. Entro un mese dalla scadenza del Bando di concorso, l'Amministrazione predispone la graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni secondo le modalità prescritte nel bando dell'A.A. di riferimento.
2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore e resa pubblica mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Accademia. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.

Articolo 7 – Attribuzione delle collaborazioni

1. Tenuto conto della graduatoria, l'Amministrazione, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, procede all'assegnazione degli incarichi.
2. Le definizioni delle assegnazioni sono comunicate dall'Amministrazione agli uffici interessati.
3. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della collaborazione, l'Amministrazione provvede alla stipula del contratto, secondo il modello prestabilito, provvedendo altresì al pagamento dei compensi spettanti ai singoli studenti.

Articolo 8 – Adempimenti del responsabile dell'Ufficio di assegnazione

E' compito del responsabile degli uffici di assegnazione:

- a) assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
- b) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, comunicarlo immediatamente all'Amministrazione, che provvederà alla risoluzione del contratto;
- c) compiere, al termine dell'A.A., ai sensi dell'art. 13/3 lett. d) Legge 390/91, una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi all'Ufficio competente.

Articolo 9 – Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel piano di lavoro stabilito con l'Amministrazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità e le direttive stabilite dal responsabile dell'ufficio presso cui svolge l'attività.

Articolo 10 – Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato, ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa. Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a svolgere tutte le ore di collaborazione residue, anche se nell'anno accademico successivo.
2. Lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente consegua il diploma di primo livello salvo che dichiari prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di secondo livello presso l'Accademia. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione per il corso di specializzazione.
3. Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire all'Amministrazione dell'Accademia apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa.
4. Al di fuori delle suddette ipotesi, l'Amministrazione può consentire il rinvio o la sospensione dello svolgimento dell'incarico, nel caso in cui l'assegnatario sia impossibilitato, per documentati motivi, a svolgere l'attività di collaborazione.
5. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto.

Articolo 11 – Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
 - d) mancata prestazione dell'attività di collaborazione senza un giustificato motivo, per un periodo superiore a 1/3 delle ore assegnate calcolando la media di 3 ore giornaliere;
 - e) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede Accademica;
 - f) conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell'art. 10 comma II, nel qual caso la decadenza e' subordinata alla mancata dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di specializzazione dell'Accademia, alla mancata ripresa dell'incarico oltre 10 gg. dalla data di iscrizione al corso di specializzazione dell'Accademia e alla mancata iscrizione al corso di specializzazione dell'Accademia entro un anno dal conseguimento del diploma di primo livello (triennale);
 - g) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari piu' gravi dell'ammonizione;
 - h) consenso delle parti;
 - i) impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.



2. Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota proporzionale alla parte di collaborazione prestata.
3. A seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione, l'Amministrazione invierà un candidato idoneo al relativo ufficio di assegnazione.

Articolo 12 – Norme di rinvio e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Esso è applicabile a partire dall'anno accademico 2005/2006 e rimarrà in vigore fino a revoca o modifica deliberata dal CDA, ovvero modifiche dei riferimenti di legge.
2. Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno prevedersi forme ulteriori di collaborazione. Dette collaborazioni potranno attivarsi mediante la pubblicazione di ulteriori bandi.
3. Per l'assegnazione delle collaborazioni potranno prevedersi specifiche selezioni e procedure anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei principi generali di cui alla Legge 390/91 e relativi DPCM di attuazione.
4. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni presenti nel bando di concorso dell'A.A. di competenza.

Milano, 16/03/2006

Il Presidente del C.d.A.
(F.to) Prof. Stefano Zecchi

Il Direttore dell'Accademia
(F.to) Prof. Fernando De Filippi

Il Direttore Amministrativo
(F.to) Dott.ssa Anna Virno

